

L'artigianato bergamasco

CON IL MESE DI SETTEMBRE RIPARTE L'INCESSANTE ATTIVITA' FORMATIVA

In un welfare moderno l'effettivo accesso all'apprendimento assume una rilevanza strategica per un pieno sviluppo

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 8 - Settembre 2017 - anno LXVIII

Oggi più che mai è fondamentale rimanere costantemente aggiornati per riuscire a non farsi schiacciare dai mille cavilli burocratici, per continuare a svolgere serenamente il proprio lavoro e per sfruttare ogni minima opportunità. Unione Artigiani offre ai propri associati un ampio programma formativo.



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di Manzu simbolo del significato profondo dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi dell'UNIONE ARTIGIANI di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 8 - Settembre 2017 - ANNO LXVIII
Chiuso in redazione il 22/09/2017

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24126 Bergamo
Tel 035 23.87.24


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

FORMAZIONE

Programma corsi Settembre/Ottobre



Buoni pasto

LAVORO

LAVORO



Lavoro occasionale

FISCALE



Invio spesometro 1° semestre 2017



FISCALE

Importanti novità in materia fiscale



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Programma Corsi - Settembre/Ottobre 2017

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: **formazione generale** (con programmi e durata comuni per diversi settori di attività) e **formazione specifica**, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza):

- RISCHIO BASSO: 4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica.
- RISCHIO MEDIO: 4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica.
- RISCHIO ALTO: 4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica.

Il personale di nuova assunzione in particolare deve essere avviato al percorso formativo contestualmente all'assunzione (o all'adibizione del nuovo incarico); il completamento del percorso formativo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione.

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

25.09.2017

23.10.2017

FORMAZIONE SPECIFICA

BASSO RISCHIO – 29.09.2017

MEDIO RISCHIO – 29.09.2017 – 06.10.2017

ALTO RISCHIO – 29.09.2017 – 06.10.2017 – 13.10.2017

FORMAZIONE SPECIFICA PERSONALE IMPIEGATIZIO

18.10.2017

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE TIP. B/C e A

Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 81/08, è un obbligo prioritario e inderogabile a carico del datore di lavoro quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Primo Soccorso, provvedendo altresì alla loro adeguata formazione ai sensi dell'articolo 37 comma 9 dello stesso decreto. L'aggiornamento della formazione, per tutte le categorie di rischio è stabilito in una cadenza triennale.



CORSO COMPLETO

TIP. A e B/C – 07.10.2017

AGGIORNAMENTO TRIENNALE

TIP. A e B/C – 25.09.2017

AGGIORNAMENTO RSPP – DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 definisce la durata dei corsi in funzione del livello di rischio previsto dallo stesso:

RISCHIO BASSO: 6 ore (moduli 1 e 2)

RISCHIO MEDIO: 10 ore (moduli 1,2 e 3)

RISCHIO ALTO: 14 ore (moduli 1,2,3 e 4)

La classificazione del livello di rischio dell'azienda viene effettuata in base al codice ATECO prevalente.

RISCHIO BASSO - 02.10.2017 – 09.10.2017

RISCHIO MEDIO - 02.10.2017 – 09.10.2017 – 16.10.2017

RISCHIO ALTO - 02.10.2017 – 09.10.2017 – 16.10.2017 – 23.10.2017



AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

L'articolo 37 comma 9 del decreto legislativo 81/08 prevede altresì che detta formazione debba essere periodicamente aggiornata ma non ha fissato termini temporali entro i quali procedere a tale aggiornamento; nemmeno la legislazione successiva ha mai stabilito la periodicità di tale aggiornamento.

E' tuttavia opportuno, vista l'importanza del ruolo che tali addetti possono svolgere in caso di emergenze, che pur in assenza di indicazioni di legge ben precise si proceda ad un aggiornamento del corso che li ha qualificati; si evidenzia in tal senso che le indicazioni verbali generalmente fornite dai vari ispettori dell'ASL in questi ultimi anni facciano riferimento in linea di massima ad una **periodicità quinquennale**.

AGGIORNAMENTO BASSO e MEDIO RISCHIO – 07.10.2017



CARRELLI ELEVATORI

La conduzione e l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi industriali (con conduttore a bordo) è regolato in conformità al disposto dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

In particolare la norma ha stabilito che gli addetti alla conduzione di tali attrezzature che non abbiano già ricevuto adeguata formazione (da dimostrare mediante attestato di partecipazione, registro delle presenze con firma del partecipante, nome del docente), devono partecipare ad un corso di formazione della durata di 12 ore di cui 8 ore relative ad aspetti tecnici-giuridici (legislazione, regole di sicurezza, ecc.) e 4 ore relative ad aspetti pratici (manutenzione, guida, ecc.).

PARTE TEORICA – 09.10.2017 e 10.10.2017





LAVORO OCCASIONALE

L'Ispezzione Nazionale del Lavoro è intervenuta riepilogando normativa generale in tema di **Libretto Famiglia** e di **Contratto di Prestazione Occasionale** e precisando, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l'utilizzatore di prestazioni occasionali.

Nello specifico:

1. superamento del limite economico o del limite orario: il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative;

2. violazione dell'obbligo di comunicazione o del divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 "per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione". In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta ai sensi della L. n. 689/1981 e' pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione, indipendentemente dal numero dei lavoratori interessati.

La sanzione troverà applicazione laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato.

Ciò può avvenire, ad esempio, qualora la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva.

In tale caso, peraltro, il personale ispettivo provvederà a comunicare alla competente sede INPS l'avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione di lavoro.

Maxisanzione sul lavoro nero e violazione dell'obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale: pur riservandosi ulteriori precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sulla applicazione del nuovo istituto viene evidenziato che, nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall'Istituto non costituisce di per se' elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l'impiego di lavoratori "in nero".

Ciò premesso, viene altresì precisato che si applicherà esclusivamente la sanzione di cui al precedente punto 2, ogniqualvolta, ferma restando la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS, ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici (2.500 euro) e temporali (280 ore);
- la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Da ultimo, come chiarito anche dall'INPS, la sanzione si applicherà in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l'evidente volontà di "occultare" la stessa prestazione.

3. violazione di ulteriori obblighi:

a) il prestatore di lavoro ha diritto altresì al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l'applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste;

b) per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova piena applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e il relativo regime sanzionatorio.

Infine, l'INPS ha comunicato che l'accreditamento sul "portafoglio" di libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale dei versamenti effettuati dagli utilizzatori attraverso modello F24 avverrà nove/dieci giorni dopo l'effettuazione del pagamento, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (istituti bancari o Poste Italiane SpA) all'Agenzia delle Entrate e il successivo riversamento all'INPS delle stesse.





BUONI PASTO

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 9 settembre c.a., è entrata in vigore la nuova normativa in tema di spendibilità dei buoni pasto.

In particolare i buoni pasto:

Utilizzo: potranno essere spesi presso mense aziendali o interaziendali, pubblici esercizi, agriturismi, ittiturismi e esercizi di vendite al dettaglio (compresi i mercati, la vendita diretta da parte del produttore o dell' esercente attività agricola, ecc.).

Requisiti: dovranno riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato all' apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Caratteristiche:

a) possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale (anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto) nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

b) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro;

c) possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare indicato sul buono stesso.

Valore: è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.





IVA - Invio dello spesometro 1° semestre 2017

E' stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo **slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017** del termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. "spesometro").

La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che **l'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA** per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), **devono essere comunicati i dati per singola fattura**.

Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Sono **esclusi dall'obbligo di comunicazione**:

- i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
- i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Sono **esonerati dall'obbligo di comunicazione** i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l'SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all'Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata **obbligatoriamente in forma analitica**; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:

- a) anno di riferimento;
- b) numero della fattura;
- c) base imponibile;
- d) aliquota;
- e) imposta;
- f) tipologia dell'operazione, o natura dell'operazione, che deve essere valorizzato se l'operazione non ha esposizione dell'IVA, indicando lo specifico motivo per cui l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice	Tipologia dell'operazione	Note
N1	Operazioni escluse	Art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d'imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3	Operazioni non imponibili	Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE
N4	Operazioni esenti	Art. 10, D.P.R. n. 633/1972
N5	Regime del margine	Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6	Reverse charge / Inversione contabile	Operazioni in reverse charge e acquisti intra
N7	Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE	



ANTIRICICLAGGIO

Proroga della Voluntary Disclosure bis

D.P.C.M. 28 luglio 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto il Decreto del Presidente dei Ministri che stabilisce la **proroga al 2 ottobre 2017** (in realtà sarebbe 30 settembre, ma, poiché cade di sabato, slitta al lunedì successivo) del termine per aderire alla Voluntary Disclosure bis, inizialmente fissato per il 31 luglio scorso.

Si ricorda che la procedura permette di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 con il pagamento di sanzioni in misura ridotta, relative a infedeltà dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, dichiarazione dei sostituti di imposta.

Il 30 settembre 2017 è quindi il termine ultimo per aderire alla procedura di regolarizzazione.

RISCOSSIONE

Attivo il servizio per la Definizione agevolata delle controversie tributarie

Agenzia Entrate, Circolare 28 luglio 2017, n. 22/E

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con la legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie al fine di definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito a effetti e modalità della procedura. L'Agenzia ha reso noto, inoltre, che è stato attivato, sul proprio sito internet, il **servizio per la definizione agevolata delle liti pendenti**, al quale si accede dopo aver inserito le proprie credenziali per accedere ai servizi telematici.

Il servizio permette a tutti i contribuenti che hanno una controversia tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendente in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio) nella quale il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, di definirla in via agevolata.

IMPOSTE DIRETTE

Prorogato il termine per usufruire dell'iperammortamento

Legge 3 agosto 2017 n. 123, di conversione del D.L. 20 giugno 2017, n. 91

Con la legge n. 123 del 3 agosto 2017 è stata prevista una proroga per usufruire dell'iperammortamento introdotto con la legge di Bilancio 2017. Il termine entro il quale il bene dovrà essere consegnato è stato fissato **al 30 settembre 2018**; precedentemente il termine scadeva al 30 giugno 2018.

Resta comunque ferma la data del 31 dicembre 2017, entro la quale l'ordine dovrà essere accettato e dovrà essere versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

IMPOSTE DIRETTE

Ravvedimento operoso per tardiva registrazione della proroga del contratto in "cedolare secca"

Agenzia Entrate, Risoluzione 1 settembre 2017, n. 115

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 115 del 1° settembre 2017, ha chiarito che le sanzioni di 50 e 100 euro, applicabili ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall'art. 7 quater, comma 24, del D.L. 193/2016, in caso di mancata comunicazione della proroga, anche tacita, o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, **sono ravvedibili tramite l'istituto del ravvedimento operoso**.

L'Agenzia ha altresì rammentato che non è necessario inviare raccomandata al conduttore per la rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione se il contratto di locazione prorogato già contiene già la rinuncia all'aggiornamento del canone.

TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

COMPRESO NELLA TESSERA

Consulenze di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**

Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.

Informazioni e pubblicazioni di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.

Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.

Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...

Check-up aziendali per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.

Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).

Check-up consumi per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.

Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

SCONTI RISERVATI

Corsi di formazione sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.

Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate tramite il consorzio di garanzia ArtigianFidi.

Pratiche di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.

Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.

Trattamento di favore con una compagnia assicurativa convenzionata.

**Ora in via Autostrada 32,
all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - unione@artigianibergamo.it

www.artigianibergamo.it

FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO

Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724

www.artigianibergamo.it